



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 2407
DELIBERAZIONE N. 260 in data: 30.12.2021 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO (IDS) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2022-2024

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di dicembre alle ore 08:50 nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	A
CAPUTO ANTONIO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	A

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Assiste il Vice Segretario Comunale **Dr. Pasquale Cetrola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 353 del 28.12.2021

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO (IDS) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2022-2024

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

Ad Iniziativa del:

- Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

LA GIUNTA COMUNALE

Visti

- l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" con cui è stata introdotta la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché di interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22 giugno 2017 con cui è stata approvata l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed il relativo Regolamento Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20 dicembre 2021 con cui è stato approvato il nuovo regolamento dell'Imposta di Soggiorno;
- l'art. 4 comma 2 del vigente regolamento comunale dell'imposta di soggiorno che recita "*la misura dell'imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs.n. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro*

quella massima stabilita per legge”;

- l'art. 1 comma 169, della legge 296/2006 il quale dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Dato atto che

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare a breve il bilancio di previsione finanziaria 2022/2024.

Ritenuto opportuno definire le misure dell'imposta di soggiorno come segue:

	TIPOLOGIA	APRILE- MAGGIO- GIUGNO- SETTEMBRE- OTTOBRE	LUGLIO AGOSTO	PERNOTTAME NTI MASSIMI
A	AZIENDE ALBERGHIERE (Hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi)	0,80	1,00	7
B	AGRITURISMI e attività ricettive in case rurali (Country house)	0,80	1,00	7
C	OSTELLI PER LA GIOVENTU'	-	-	-
D	ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	0,80	1,00	7
E	BED & BREAKFAST	0,80	1,00	7
F	CAMPEGGI	0,70	0,90	15
G	VILLAGGI TURISTICI	0,80	1,00	7
H	RIFUGI	0,70	0,90	15
I	AREE ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA DEI CAMPER E/O AUTOCARAVAN	0,70	0,90	15
J	ATTENDAMENTI OCCASIONALI E CAMPEGGI MOBILI IN TENDA	0,70	0,90	15
K	CASE PER FERIE (abitazioni private per locazioni stagionali)	0,70	0,90	15
L	APPARTAMENTI PER VACANZE	0,70	0,90	15
M	LOCAZIONI BREVI, ai sensi dell'art.4 del D.L.50/2017, gestite direttamente dal proprietario dell'immobile.	0,70	0,90	15
N	LOCAZIONI BREVI ai sensi dell'art.4, c° 5 ter, del D.L.50/2017, il cui canone è incassato dai gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	0,70	0,90	15
O	Ogni altra struttura turistico-ricettiva	0,80	1,00	7

Precisato che le tariffe dell'imposta di soggiorno nella misura sopra richiamata sono secondo criteri di gradualità e proporzionalità derivante dalle tipologie delle strutture ricettive, espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno stesso.

Precisato che la misura dell'imposta è determinata per persona, per un massimo di 7 notti con l'applicazione delle seguenti tariffe : € 0.80 Aprile-Maggio-Giugno-Settembre-Ottobre e € 1.00 Luglio e Agosto per Hotel, Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, Agriturismi, Esercizi di Affittacamere, B&B, Villaggi Turistici e ogni altra Struttura turistico-ricettiva.

Precisato che la misura dell'imposta è determinata per persona, per un massimo di 15 notti con

l'applicazione delle seguenti tariffe : € 0.70 Aprile-Maggio-Giugno-Settembre-Ottobre e € 0,90 Luglio e Agosto per: Locazioni Brevi il cui canone è incassato dai gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, Locazione Brevi gestiti direttamente dal proprietario dell'immobile, Campeggi, Rifugi, Case per Ferie, Appartamenti per Vacanze, Attendamenti Occasionali e Campeggi Mobili in Tenda, Aree Attrezzate Riservate alla sosta dei Camper /o Autocaravan.

Dato atto che il relativo gettito, così come disposto dall'art. 2 del regolamento comunale, è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, contribuendo nel suo contesto ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2022/2024 in corso di redazione.

Richiamato il comma 688, art.1 della legge 27.12.2013, n. 147 che stabilisce l'obbligo per i comuni di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti, esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nel portale del federalismo fiscale.

Atteso che sul presente atto non viene richiesto il parere del Revisore dei conti, conformemente alla sentenza n. 2022 del 29 luglio 2014 il Tar della Puglia, poiché il parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote, compresa l'approvazione del piano finanziario TARI, in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL.

Vista la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,

Propone (A DELIBERATO)

1. **Di fissare** le seguenti misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, suddivise per tipologia di struttura e per il periodo del soggiorno:
 - € 0.80 Aprile-Maggio-Giugno-Settembre-Ottobre e € 1.00 Luglio e Agosto per Hotel, Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, Agriturismi, Esercizi di Affittacamere, B&B, Villaggi Turistici e ogni altra Struttura turistico-ricettiva per un massimo di 7 notti;
 - € 0.70 Aprile-Maggio-Giugno-Settembre-Ottobre e € 0,90 Luglio e Agosto per: Locazioni Brevi il cui canone è incassato dai gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, Locazione Brevi gestiti direttamente dal proprietario dell'immobile, Campeggi, Rifugi, Case per Ferie, Appartamenti per Vacanze, Attendamenti Occasionali e Campeggi Mobili in Tenda, Aree Attrezzate Riservate alla sosta dei Camper /o Autocaravan per un massimo di 15 notti;
2. **Di dare atto** che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2022/2024 in corso di redazione.
3. **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennale 2022/2024, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. **Di dare atto** che responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio finanziario;
5. **Di disporre** idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate.
6. **Di trasmettere**, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore II - Ufficio: Demanio;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Silvia Pisapia

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pasquale Cetrola

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 408)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, 04-03-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to Lgt. Volpe Claudio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 04-03-2022

IL RESPONSABILE/AA.GG.

Lgt. Volpe Claudio

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 04-03-2022 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to Lgt. Volpe Claudio

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....II..... UFFICIO...Demanio.....
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....

